

Allegato C)

PRINCIPIO DNSH: PREVISIONI ED OBBLIGHI

Premesse

Il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi oggetto di Contratto attuativo al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili.

Il principio DNSH ha lo scopo di valutare se una attività economica possa o meno arrecare un danno a sei determinati obiettivi ambientali. In particolare, un’attività economica è reputata arrecare un danno significativo:

- i. alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- ii. all’adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- iii. all’uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- iv. alla transizione verso un’economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell’utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- v. alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo;
- vi. alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l’Unione europea

La Missione 6 “Salute” del PNRR (di seguito, “M6 - Salute”), cofinanziata con il PNC, mira a potenziare il Servizio sanitario nazionale per migliorarne l’efficacia nel rispondere ai bisogni di cura e assistenza delle persone a livello locale, anche alla luce delle criticità emerse nel corso dell’emergenza pandemica.

- Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza territoriale
 - Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1];
 - Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina
 - Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2];
 - Investimento 1.3: Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3];
- Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale
 - Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2] (finanziato con fondi PNRR e PNC).

In particolare, per gli Investimenti M6C1 1.1 e M6C1 1.3 è stato individuato, quale regime applicabile rispetto all’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, il Regime 1. Pertanto, al fine della dimostrazione del rispetto degli obblighi di cui al citato principio del DNSH sarà necessario, tra le altre cose:

- ottenere l’asseverazione da parte di un soggetto abilitato, attestante che l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EP_{glnren}) dell’edificio oggetto dell’intervento sia inferiore per una quota almeno pari al 20% rispetto all’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile di riferimento necessario ad accedere alla classificazione A4 di prestazione energetica;

- ottenere una certificazione dell'edificio oggetto di intervento che attesti la classificazione di edificio ad energia quasi zero (NZEB, nearly zero-energy building). Il Soggetto Attuatore Esterno acquisirà tale certificazione mediante Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) rilasciato da un soggetto abilitato che potrà essere individuato direttamente dal Soggetto Attuatore Esterno medesimo o dal collaudatore, nell'ambito dell'eventuale servizio affidato.

Per gli Investimenti M6C1 1.2.2 e M6C2 1.2 è stato individuato, invece, quale regime applicabile rispetto all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, il Regime 2. Pertanto, al fine della dimostrazione del rispetto degli obblighi di cui al citato principio del DNSH sarà necessario, tra le altre cose:

- ottenere una certificazione dell'edificio oggetto di intervento, che attesti la classificazione di edificio ad energia quasi zero (NZEB, nearly zero-energy building). Il Soggetto Attuatore Esterno acquisirà tale certificazione mediante Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) rilasciato da un soggetto abilitato che potrà essere individuato direttamente dal Soggetto Attuatore Esterno medesimo o dal collaudatore, nell'ambito dell'eventuale servizio affidato.

I suddetti appalti contribuiranno, altresì, a migliorare la qualità dell'assistenza, anche per le persone con disabilità, con un impatto in termini di accessibilità, progettazione universale, promozione della vita indipendente e sostegno all'autodeterminazione, non discriminazione.

Tali appalti saranno altresì conformi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, laddove applicabili.

Tutti gli investimenti proposti nel PNRR sono stati oggetto di una autovalutazione ex ante condotta dalle Amministrazioni Titolari, volta a verificare se l'investimento di rispettiva competenza:

- A. contribuirà sostanzialmente al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici (eventualmente anche perché si tratta di misure con tagging climatico al 100%); oppure
- B. si limiterà a "non arrecare danno significativo".

Tale autovalutazione è fondamentale per l'individuazione del corretto regime relativo ai vincoli DNSH da adottare per gli investimenti PNRR (in relazione alla Missione e alla Componente di riferimento). Nel caso A. l'investimento ricade nel Regime 1, mentre, nel caso B., ricade nel Regime 2.

Gli esiti dell'autovalutazione ex ante in merito al Regime da considerare per ciascun Intervento sono riportati nella "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)", che costituisce a sua volta un allegato alla Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS).

Inoltre, sempre quale esito della autovalutazione ex ante, ciascun investimento previsto dal PNRR risulta associato a una o più Schede Tecniche tra quelle allegate alla suddetta Guida.

Le Schede Tecniche prendono in considerazione tipologie di attività economiche necessarie per la realizzazione degli investimenti PNRR. Ogni Scheda Tecnica riporta, quindi, per la singola attività i riferimenti normativi, i vincoli DNSH, una sintesi organizzata delle informazioni sui vincoli da rispettare mediante specifiche liste di controllo (check list) per facilitarne l'applicazione.

In particolare, per gli Interventi (M6C1I1.1, M6C1 I1.3, M6C1 I1.2.2 e M6C2 I1.2), gli esiti della valutazione ex ante e l'indicazione del Regime e delle Schede Tecniche associate all'investimento stesso anch'essi riportati nella summenzionata Guida.

In particolare sono stati individuati i seguenti Regimi, ed associate le seguenti Schede Tecniche:

Misura / Investimento	Regime	Schede associate
M6-C1 / Inv.1.1 – Case della Comunità e presa in carico della persona	Regime 1 contributo sostanziale con specifico riferimento dall'investimento all'attività principale prevista	Scheda 1 – Costruzione nuovi edifici
		Scheda 2 – Ristrutturazione edifici
		Scheda 5 – Interventi edili e cantieristica generica
M6-C1 / Inv.1.2 – Casa come primo luogo di cura e telemedicina (COT)	Regime 2 – requisiti minimi per il rispetto della DNSH	Scheda 2 – Ristrutturazione edifici

Misura / Investimento	Regime	Schede associate
M6-C1/ Inv.1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	Regime 1 contributo sostanziale con specifico riferimento dall'investimento all'attività principale prevista	Scheda 1 – Costruzione nuovi edifici
		Scheda 2 – Ristrutturazione edifici
		Scheda 5 – Interventi edili e cantieristica generica
M6-C2 / Inv.1.2 – Componente 2 - Investimento1.2: Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNC) – Action Plan	Regime 2 – requisiti minimi per il rispetto della DNSH	Scheda 1 – Costruzione nuovi edifici
		Scheda 2 – Ristrutturazione edifici
Altri interventi non specificamente previsti dal PNRR ma realizzati con il presente Accordo Quadro	Regime 2 – requisiti minimi per il rispetto della DNSH	Scheda 2 – Ristrutturazione edifici Scheda 5 – Interventi edili e cantieristica generica

L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività che sarà chiamato ad eseguire, ed anche al fine di consentire all'Azienda Contraente la dimostrazione che l'effettiva realizzazione dell'appalto è rispettosa del principio DNSH sarà tenuto ad osservare quanto di seguito specificato.

Obblighi generali

1. In tutte le fasi della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà valorizzare soluzioni volte alla riduzione dei consumi energetici e all'aumento dell'efficienza energetica, determinando un sostanziale miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici interessati nei singoli Interventi, contribuendo alla riduzione delle emissioni di GHG (emissioni di gas serra).
2. In tutte le fasi della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore sarà responsabile del rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali, contribuendo per altro all'obiettivo nazionale di incremento annuo dell'efficienza energetica, previsto dalla Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica.
3. Per tutte le fasi della progettazione, in particolare nell'ambito della redazione degli elaborati di cui agli articoli 30 e 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché nella realizzazione dei lavori, dovranno essere elaborate e verificate specifiche indicazioni finalizzate al rispetto del principio del DNSH e al controllo dell'attuazione dello stesso nella fase realizzativa, così da consentire che gli Stati di Avanzamento dei Lavori (di seguito, "SAL") contengano una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio.
4. Premesso che la normativa nazionale di riferimento è già conforme al principio DNSH, nel caso in cui, per lo specifico Intervento, il suddetto principio DNSH imponesse requisiti aggiuntivi rispetto alla normativa nazionale di riferimento e non garantiti dalle certificazioni ambientali previste nell'ordinamento nazionale, l'Appaltatore sarà comunque tenuto al rispetto dei principi evidenziati nelle Schede Tecniche 1, 2 e 5 di cui "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" alla Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32.
5. L'Appaltatore dovrà altresì supportare il Soggetto Attuatore nell'individuazione di eventuali ulteriori Schede Tecniche (oltre alle Schede 1, 2 e 5) di cui alla "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" allegata alla Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32, nonché nell'individuazione del corretto regime relativo ai vincoli DNSH da adottare con riferimento alle peculiarità degli Interventi Missione 6.
6. In tutte le fasi della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore sarà responsabile del rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali, garantendo inoltre l'acquisizione degli elementi di verifica ex post indicati nelle Schede Tecniche associate all'investimento a cui l'oggetto del Contratto appartiene.

7. L'Appaltatore è tenuto a fornire ogni elemento giustificativo, ogni quantificazione e rendicontazione al fine di consentire al Soggetto Beneficiario la dimostrazione che l'effettiva realizzazione dell'appalto è rispettosa del principio DNSH.

Ai fini del rispetto dei vincoli DNSH, fermo restando gli obblighi generali sopra elencati, l'Appaltatore sarà tenuto altresì ad osservare gli obblighi specifici per il perseguimento dei sei obiettivi ambientali come individuati nelle schede sotto riportate e sarà tenuto altresì al rispetto di tutta la normativa applicabile, in ambito comunitario e nazionale, richiamata in calce ad ognuna delle Schede Tecniche di cui all'Allegato "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" alla Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS).

SCHEDA 1 – COSTRUZIONE DI NUOVI EDIFICI

Obblighi Specifici relativi ai Servizi di Progettazione

OBIETTIVO 1: MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Qualora l'intervento ricada in un Investimento per il quale è stato definito un contributo sostanziale (nella matrice evidenziato con Regime 1), l'Affidatario / il Progettista hanno l'obbligo di adottare le necessarie soluzioni in grado di garantire il raggiungimento dei requisiti di efficienza energetica comprovato dalla Relazione Tecnica, affinché l'intervento presenti una domanda di energia primaria globale non rinnovabile inferiore del 20% alla domanda di energia primaria non rinnovabile risultante dai requisiti NZEB (edificio a energia quasi zero).

Alternativamente, qualora l'intervento ricada in un Investimento per il quale non è previsto un contributo sostanziale (nella matrice evidenziato con Regime 2), l'Affidatario / il Progettista hanno l'obbligo di adottare le necessarie soluzioni volte all'efficientamento energetico ed alla riduzione dei consumi energetici degli impianti, nonché al monitoraggio e all'ottimizzazione degli stessi, affinché il fabbisogno di energia primaria globale non rinnovabile, che definisce la prestazione energetica dell'edificio risultante dalla costruzione, non superi la soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero (NZEB, nearly zero-energy building) nella normativa nazionale che attua la direttiva 2010/31/UE.

L'Appaltatore, incaricato dal Soggetto Attuatore per le attività di progettazione, dovrà provvedere affinché la prestazione energetica del nuovo edificio certifichi, mediante attestato di prestazione energetica (di seguito, "A.P.E.") "as built" (come costruito), la classificazione di edificio ad energia quasi a zero.

L'Appaltatore, nella redazione degli elaborati progettuali, non potrà prevedere che l'edificio di nuova costruzione sia adibito a destinazioni diverse da quelle previste dal singolo Intervento e che sia, in tutto o in parte, adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili, ad eccezione degli eventuali progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In ogni caso, le caldaie a gas dovranno essere conformi alla Direttiva Ecodesign 2009/125/CE e ai relativi Regolamenti della Commissione, come il Regolamento della Commissione N°813/2013 e alla Direttiva sull'Etichettatura dei prodotti energetici 2010/30/UE.

OBIETTIVO 2: ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

L'Appaltatore, in fase di progettazione, dovrà redigere un report di analisi dell'adattabilità al fine di identificare i rischi climatici fisici rilevanti per l'Intervento. Le modalità per identificare i rischi climatici fisici rilevanti per la costruzione di un nuovo edificio dovranno basarsi su una solida valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità con la quale identificare i rischi tra quelli elencati nella tabella nella Sezione II dell'Appendice A del Regolamento Delegato (Ue) che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento e del Consiglio.

Le soluzioni adattative identificate secondo le modalità descritte nella Scheda Tecnica n. 1 e nella citata Appendice A Allegato 1 agli Atti Delegati della Tassonomia [Documento C (2021) 2800], dovranno essere integrate in fase di progettazione e dovranno essere coerenti con le strategie e i piani di adattamento locali, settoriali, regionali o nazionali.

OBIETTIVO 3: USO SOSTENIBILE E PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE E MARINE

L'attività di progettazione degli Interventi dovrà essere volta a garantire il risparmio idrico adottando apparecchiature per l'erogazione dell'acqua che assicurino un risparmio in tal senso.

Pertanto, oltre alla piena adozione del Decreto ministeriale 23/06/2022, "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi" (di seguito "C.A.M.") per quanto riguarda la gestione delle acque, le soluzioni tecniche adottate dovranno rispettare gli standard

internazionali di prodotto elencati nella Scheda Tecnica n. 1 e con la consultazione del sito <http://www.europeanwaterlabel.eu/>

OBIETTIVO 4: ECONOMIA CIRCOLARE

Nell'attività di progettazione l'Appaltatore dovrà prevedere che durante le attività di costruzione e demolizione sia garantito l'invio a recupero di almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi ricadenti nel "Capitolo 17 - Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione"¹ (comprese le terre provenienti da siti contaminati) (di seguito, "Capitolo 17"), calcolato rispetto al loro peso totale.

Relativamente ai requisiti di disassemblabilità si applicano i C.A.M.

Oltre a quanto previsto dai C.A.M., l'Appaltatore, in fase di progettazione, dovrà, ove richiesto dalle normative regionali e nazionali, redigere il Piano di Gestione dei Rifiuti (di seguito, "PGR").

OBIETTIVO 5: PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

La progettazione degli Interventi, secondo quanto descritto anche nei C.A.M., dovrà garantire la prevenzione e riduzione dell'inquinamento tenendo conto dei seguenti aspetti:

- svolgere una corretta gestione ambientale dei terreni e delle acque di falda, ove presenti, eseguendo una caratterizzazione preliminare, se necessaria ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, per gli Interventi da realizzarsi in aree superiori a 1.000 mq,
- impiego di materiali a basso impatto ambientale parzialmente o totalmente recuperabili al termine della loro vita utile (assicurando l'assenza delle sostanze estremamente preoccupanti ai sensi del REACH (Art.57));
- modalità di svolgimento delle lavorazioni in cantiere con la pianificazione, controllo e monitoraggio delle fasi di costruzione per la riduzione dell'impatto ambientale e con la redazione, ove previsto dalle normative regionali o nazionali, del Piano Ambientale di Cantierizzazione (di seguito, "PAC").

In particolare, in fase progettuale, l'Appaltatore sarà tenuto alle seguenti attività:

- redazione del PGR;
- redazione del PAC, ove previsto dalle normative regionali o nazionali;
- verificare la sussistenza requisiti per la caratterizzazione del sito ed eventuale progettazione della stessa;
- verifica del rischio Radon associato all'area di costruzione e definizione delle eventuali soluzioni di mitigazione e controllo da adottare;
- indicare le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede di utilizzare in cantiere.

Prima dell'avvio della fase di costruzione il Direttore dei lavori dovrà verificare: le schede tecniche dei materiali e delle sostanze impiegate; attuazione del PAC ove previsto dalle normative regionali o nazionali; la Relazione tecnica di Caratterizzazione dei terreni e delle acque di falda.

OBIETTIVO 6: PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI – ove applicabile

La progettazione degli Interventi dovrà garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio. Pertanto, non potranno sorgere edifici all'interno di:

- terreni coltivati e seminativi destinati alla produzione di alimenti e mangimi come indicato nell'indagine LUCAS dell'UE e nella Direttiva (UE) 2015/1513 (ILUC) del Parlamento europeo e del Consiglio;
- terreni adibiti a foresta (definizione della legislazione nazionale D.Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali", o se non disponibile, alla definizione di foresta della FAO);
- Siti di Natura 2000.

¹ cfr. Parte IV D.Lgs 152/2006 - ALLEGATO D - Elenco dei rifiuti

Laddove gli Interventi ricadano in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, l'Appaltatore dovrà condurre un'opportuna valutazione che preveda tutte le necessarie misure di mitigazione nonché la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette.

Nel caso in cui per gli Interventi sia previsto l'utilizzo di strutture in legno dovrà essere garantito che l'80% del legno vergine utilizzato sia certificato FSC/PEFC o altra certificazione equivalente. Inoltre, tutti i prodotti in legno dovranno derivare da processi di recupero e riciclaggio come attestato dalle schede tecniche del materiale impiegato

L'Appaltatore, nella redazione degli elaborati progettuali, dovrà adottare le necessarie soluzioni in grado di garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio, tenendo conto delle condizioni di localizzazione dell'opera, della sussistenza di sensibilità territoriali e dei consumi di legno.

Pertanto, in fase progettuale, l'Appaltatore sarà tenuto a:

- verificare che la localizzazione dell'opera non sia all'interno delle aree sopra indicate;
- per gli edifici situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, verificare la sussistenza di sensibilità territoriali in particolare in relazione alla presenza di Habitat e Specie di cui all'Allegato I e II della Direttiva Habitat e Allegato I alla Direttiva Uccelli, nonché alla presenza di habitat e specie indicati come "in pericolo" dalle Liste rosse (italiana e/o europea);
- verificare i consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (Certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente per il legno vergine).

Obblighi Specifici per l'Esecuzione dei lavori

OBIETTIVO 1: MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Qualora l'intervento ricada in un Investimento per il quale è stato definito un contributo sostanziale (nella matrice evidenziato con Regime 1), l'Appaltatore ha l'obbligo di adottare le necessarie soluzioni in grado di garantire il raggiungimento dei requisiti di efficienza energetica, affinché l'intervento presenti una domanda di energia primaria globale non rinnovabile inferiore del 20% alla domanda di energia primaria non rinnovabile risultante dai requisiti NZEB (edificio a energia quasi zero), attestabile da ente terzo attraverso:

- Attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato con la quale certificare la classificazione di edificio ad energia quasi zero;
- Asseverazione di soggetto abilitato attestante che l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EP_{gl,nren}) dell'edificio sia inferiore per una quota almeno pari al 20% rispetto all'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile di riferimento necessario ad accedere alla classificazione A4 di prestazione energetica.

Alternativamente, qualora l'intervento ricada in un Investimento per il quale non è previsto un contributo sostanziale (nella matrice evidenziato con Regime 2), l'Appaltatore, nella fase di esecuzione dei lavori, dovrà adottare tutte le necessarie soluzioni volte all'efficientamento energetico ed alla riduzione dei consumi energetici degli impianti, nonché al monitoraggio e all'ottimizzazione degli stessi, affinché il fabbisogno di energia primaria globale non rinnovabile, che definisce la prestazione energetica dell'edificio risultante dalla costruzione, non superi la soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero (NZEB, nearly zero-energy building) nella normativa nazionale che attua la direttiva 2010/31/UE.

L'Appaltatore dovrà garantire che gli edifici di nuova costruzione realizzati nell'ambito degli affidamenti relativi ai Contratti Specifici, all'esito della redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica - A.P.E. da parte di un tecnico incaricato, possano essere classificati come edifici ad energia quasi a zero.

L'Appaltatore, nell'esecuzione dei lavori, dovrà recepire le prescrizioni del progetto esecutivo relativamente alla destinazione del singolo intervento. In particolare, gli edifici di nuova costruzione non potranno, in tutto o in parte, essere adibiti all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili, ad eccezione degli eventuali Interventi progettati nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno

significativo” (2021/C58/01). In ogni caso, le caldaie a gas dovranno essere conformi alla Direttiva Ecodesign 2009/125/CE e ai relativi Regolamenti della Commissione, come il Regolamento della Commissione N°813/2013 e alla Direttiva sull’ Etichettatura dei prodotti energetici 2010/30/UE.

OBIETTIVO 2: ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

L’Appaltatore, in fase di esecuzione dei lavori, dovrà mettere in atto le soluzioni adattative identificate dal progettista nel proprio report di analisi dell’adattabilità secondo le modalità descritte nella Scheda Tecnica n. 1 e nella citata Appendice A Allegato 1 agli Atti Delegati della Tassonomia [Documento C (2021) 2800].

Laddove necessario, previa approvazione della Direzione Lavori, l’Appaltatore dovrà integrare le soluzioni individuate dal progettista, rimanendo coerente con le strategie e i piani di adattamento locali, settoriali, regionali o nazionali.

OBIETTIVO 3: USO SOSTENIBILE E PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE E MARINE

La realizzazione degli Interventi dovrà essere volta a garantire il risparmio idrico adottando le apparecchiature per l’erogazione dell’acqua previste nel progetto esecutivo che assicureranno un risparmio in tal senso.

In applicazione del Decreto ministeriale 11 ottobre 2017, “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” (di seguito “C.A.M.”) dal punto di vista della protezione della risorsa idrica, la realizzazione degli Interventi di costruzione di nuovi edifici dovrà garantire i seguenti requisiti:

- ridotto impatto sul sistema idrografico superficiale e sotterraneo: interventi atti a garantire un corretto deflusso delle acque e prevenire fenomeni di contaminazione, erosione, smottamento;
- raccolta, depurazione e riuso delle acque meteoriche: separazione dei flussi di acqua non contaminati per uso irriguo;
- rete di irrigazione delle aree a verde pubblico: impianti di irrigazione automatici a goccia con acqua proveniente da vasche di accumulo delle acque meteoriche;
- risparmio idrico: gli edifici devono prevedere sistemi di raccolta delle acque piovane, sistemi di riduzione di flusso e apparecchi doppio scarico e sistemi di monitoraggio dei consumi idrici. L’Appaltatore, nella fase di esecuzione, dovrà garantire l’installazione di rubinetteria ed erogatori idrici in grado di assicurare il rispetto degli Standard internazionali di prodotto elencati nella Scheda Tecnica n. 1 e con la consultazione del sito <http://www.europeanwaterlabel.eu/>.

L’Appaltatore dovrà inoltre presentare le certificazioni di prodotto relative alle forniture installate.

OBIETTIVO 4: ECONOMIA CIRCOLARE

Nell’attività di esecuzione l’Appaltatore dovrà garantire che almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi ricadenti nel “Capitolo 17 - Rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione”² (comprese le terre provenienti da siti contaminati) (di seguito, “Capitolo 17”), calcolato rispetto al loro peso totale sia inviato a recupero (R1 – R13)³.

In applicazione dei C.A.M., relativi ai requisiti di disassemblabilità, almeno il 50% del peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati, escludendo gli impianti, deve essere sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed essere riciclabile o riutilizzabile. Di tale percentuale, almeno il 15% deve essere costituito da materiali non strutturali.

Oltre a quanto previsto dal C.A.M., l’Appaltatore, durante la realizzazione degli Interventi, dovrà, ove richiesto dalle normative regionali e nazionali, avere contezza, ed eventualmente predisporre un aggiornamento in relazione alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa del Piano di Gestione dei Rifiuti (di seguito, “PGR”) redatto dal progettista. L’Appaltatore, per conto del Soggetto Attuatore, sarà responsabile per la conservazione dell’elenco di tutti i componenti edilizi e dei

² cfr. Parte IV D.Lgs 152/2006 - ALLEGATO D - Elenco dei rifiuti

³ ALLEGATO II B - DIRETTIVA 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti

materiali che possono essere riciclati o riutilizzati, con l'indicazione del relativo peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per l'edificio.

Dovrà inoltre redigere una Relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione di recupero "R"⁴.

OBIETTIVO 5: PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

L'Appaltatore, nella realizzazione degli Interventi, secondo quanto descritto anche nei C.A.M., dovrà garantire la prevenzione e riduzione dell'inquinamento tenendo conto dei seguenti aspetti:

- corretta gestione ambientale dei terreni e delle acque di falda, ove presenti, svolgendo, per gli Interventi da realizzarsi in aree superiori a 1.000 mq, una caratterizzazione preliminare del sito ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006;
- impiego di materiali a basso impatto ambientale parzialmente o totalmente recuperabili al termine della loro vita utile (assicurando l'assenza delle sostanze estremamente preoccupanti ai sensi del REACH (Art.57));
- modalità di svolgimento delle lavorazioni in cantiere con la pianificazione, controllo e monitoraggio delle fasi di costruzione per la riduzione dell'impatto ambientale e con l'attuazione, ove redatto e ove previsto dalle normative regionali o nazionali, del Piano Ambientale di Cantierizzazione, (di seguito, "PAC").

In particolare, in fase di esecuzione, l'Appaltatore sarà tenuto a:

- redigere una relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti e le modalità di gestione da cui emerga la destinazione ad una operazione "R";
- nel caso in cui sia stata realizzata, dare evidenza della caratterizzazione del sito;
- dare evidenze ed implementazione delle eventuali soluzioni di mitigazione e controllo identificate in relazione alla valutazione del rischio Radon;
- sottoporre al controllo della Direzione Lavori le schede tecniche dei materiali e delle sostanze impiegate;
- attuare il PAC ove previsto dalle normative regionali o nazionali eventualmente integrandolo.

OBIETTIVO 6: PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI – ove applicabile

L'esecuzione degli Interventi dovrà garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio. Pertanto, non potranno sorgere edifici all'interno di:

- terreni coltivati e seminativi destinati alla produzione di alimenti e mangimi come indicato nell'indagine LUCAS dell'UE e nella Direttiva (UE) 2015/1513 (ILUC) del Parlamento europeo e del Consiglio;
- terreni adibiti a foresta (definizione della legislazione nazionale D.Lgs n. 34 del 3 aprile 2018
- "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali", o se non disponibile, alla definizione di foresta della FAO);
- Siti di Natura 2000.

Laddove gli Interventi ricadano in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, l'Appaltatore dovrà condurre un'opportuna valutazione che preveda tutte le necessarie misure di mitigazione nonché la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette.

Nel caso in cui per gli Interventi sia previsto l'utilizzo di strutture in legno dovrà essere garantito che l'80% del legno vergine utilizzato sia certificato FSC/PEFC o altra certificazione equivalente. Inoltre, tutti i prodotti in legno dovranno derivare da processi di recupero e riciclaggio come attestato dalle schede tecniche del materiale impiegato

Pertanto, in fase di realizzazione degli Interventi, l'Appaltatore sarà tenuto a:

- presentare le certificazioni FSC/PEFC o altre certificazioni equivalenti per il legno vergine;
- presentare le schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo).

⁴ cfr. ALLEGATO II B - DIRETTIVA 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti

SCHEDA 2 - RISTRUTTURAZIONE EDIFICI

Obblighi Specifici relativi ai Servizi di Progettazione

OBIETTIVO 1: MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Qualora l'intervento ricada in un Investimento per il quale è stato definito un contributo sostanziale (nella matrice evidenziato con Regime 1), l'Appaltatore / il Progettista hanno l'obbligo di adottare le necessarie soluzioni in grado di garantire il raggiungimento dei requisiti di efficienza energetica secondo una delle seguenti soglie:

- Ristrutturazione importante⁵ (corrispondente a ristrutturazione importante primo livello e secondo livello) e demolizione e ricostruzione: la ristrutturazione è conforme ai requisiti stabiliti nei regolamenti edilizi applicabili per la "ristrutturazione importante" che recepiscono la direttiva sul rendimento energetico degli edifici (EPBD).
- Miglioramento relativo (corrispondente a riqualificazione energetica e/o ristrutturazione importante di secondo livello e/o servizio energia con obiettivo fissato di risparmio energetico): la ristrutturazione deve consentire un risparmio nel fabbisogno di energia primaria globale tra il 20 ed il 40 % rispetto al rendimento dell'edificio prima della ristrutturazione⁶ o della riqualificazione.

In caso di intervento che investa almeno il 25% della superficie disperdente dell'edificio si dovrà prevedere il rispetto delle norme sull'efficienza energetica degli edifici (Decreto interministeriale 26 giugno 2015), previste per le Ristrutturazione di 1° livello (Allegato 1, Cap. 3, par. 3.3) e per le Ristrutturazione di 2° livello (Allegato 1, Cap. 4, par. 4.2). Qualora non fosse possibile adottare quanto sopra, l'obiettivo dovrà essere una riduzione del 20% della domanda di energia primaria non rinnovabile. Tale processo sarà documentabile mediante un'APE ex ante ed ex post.

In caso di interventi inferiori al 25% il relativo progetto dovrà comunque prevedere tutti gli interventi possibili che contribuiscono all'efficientamento energetico, quali ad es.:

- 1) aggiunta di isolamento ai componenti dell'involucro esistente, come pareti esterne (compresi i muri verdi), tetti (compresi i tetti verdi), solai, scantinati e piani terra (comprese le misure per garantire la tenuta all'aria, le misure per ridurre gli effetti dei ponti termici e delle impalcature) e prodotti per l'applicazione dell'isolamento all'involucro dell'edificio (compresi i dispositivi di fissaggio meccanico e l'adesivo);
- 2) sostituzione delle finestre esistenti con nuove finestre efficienti dal punto di vista energetico;
- 3) sostituzione delle porte esterne esistenti con nuove porte efficienti dal punto di vista energetico;
- 4) installazione e sostituzione di sorgenti luminose efficienti dal punto di vista energetico;
- 5) installazione, sostituzione, manutenzione e riparazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria e di riscaldamento dell'acqua, comprese le apparecchiature relative ai servizi di teleriscaldamento, con tecnologie ad alta efficienza;
- 6) installazione di dispositivi idraulici per cucine e sanitari a risparmio idrico ed energetico conformi alle specifiche tecniche di cui all'appendice E del presente allegato e, nel caso di soluzioni per docce, docce con miscelatore, uscite doccia e rubinetti per doccia che hanno un flusso d'acqua massimo pari o inferiore a 6 litri/min attestato da un'etichetta esistente sul mercato dell'Unione.
- 7) I prodotti connessi all'energia (regolamento UE 2017/1369) dovranno riportare l'etichettatura delle classi superiori (A, B).

⁵ "ristrutturazioni importanti" che attuano la direttiva di 2010/31/UE. La prestazione energetica dell'edificio o della parte ristrutturata che è ammodernata soddisfa i requisiti minimi di prestazione energetica ottimali in funzione dei costi conformemente alla direttiva pertinente

⁶ Il miglioramento del 30 % deriva da un'effettiva riduzione del fabbisogno di energia primaria (in cui le riduzioni del fabbisogno di energia primaria netta mediante fonti di energia rinnovabili non sono prese in considerazione) e può essere conseguito mediante una serie di misure entro un massimo di tre anni.

Gli interventi dovranno dimostrare, rispetto agli elementi descritti sopra, una consistente riduzione di emissioni CO₂, tramite attestazione di prestazione energetica (APE) ex ante (per i miglioramenti relativi) e Simulazione dell'Ape ex post.

Alternativamente, qualora l'intervento ricada in un Investimento per il quale non è previsto un contributo sostanziale (nella matrice evidenziato con Regime 2), l'Appaltatore / il Progettista, nella redazione degli elaborati progettuali, dovrà garantire che l'edificio da ristrutturare mantenga una destinazione conforme a quelle previste dal singolo Intervento. In ogni caso, le caldaie a gas dovranno essere conformi alla Direttiva Ecodesign 2009/125/CE e ai relativi Regolamenti della Commissione, come il Regolamento della Commissione N°813/2013 e alla Direttiva sull' Etichettatura dei prodotti energetici 2010/30/UE.

OBIETTIVO 2: ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

La progettazione relativa alla ristrutturazione degli edifici non dovrà pregiudicare la salute dell'ambiente in ottica di cambiamenti climatici attuali o futuri. A tale scopo, l'Appaltatore, in fase di progettazione, dovrà redigere un report di analisi dell'adattabilità al fine di identificare i rischi climatici fisici rilevanti per l'Intervento e come gli stessi possono essere influenzati dalle attività di ristrutturazione di un edificio.

Le modalità per identificare i rischi climatici fisici rilevanti per la ristrutturazione di un edificio dovranno basarsi su una solida valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità con la quale identificare i rischi tra quelli elencati nella tabella nella Sezione II dell'Appendice A del Regolamento Delegato (Ue) che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento e del Consiglio.

Le soluzioni adattative identificate secondo le modalità descritte nella Scheda Tecnica n. 2 e nella citata Appendice A Allegato 1 agli Atti Delegati della Tassonomia [Documento C (2021) 2800], dovranno essere integrate in fase di progettazione e dovranno essere coerenti con le strategie e i piani di adattamento locali, settoriali, regionali o nazionali.

OBIETTIVO 3: USO SOSTENIBILE E PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE E MARINE

Qualora sia necessario installare, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione, nuove utenze idriche, l'attività di progettazione degli Interventi dovrà essere volta a garantire il risparmio idrico adottando apparecchiature per l'erogazione dell'acqua che assicurino un risparmio in tal senso.

L'Appaltatore, nella redazione degli elaborati progettuali, dovrà prevedere l'impiego di rubinetteria ed erogatori idrici in grado di garantire il rispetto degli Standard internazionali di prodotto elencati nella Scheda Tecnica n. 2 e con la consultazione del sito <http://www.europeanwaterlabel.eu/>.

OBIETTIVO 4: ECONOMIA CIRCOLARE

Nell'attività di progettazione, l'Appaltatore dovrà prevedere che i materiali impiegati nella ristrutturazione degli edifici garantiscano un ridotto impatto ambientale sulle risorse naturali, favorendo l'impiego di prodotti riciclati derivanti da recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione.

Pertanto, in applicazione dei C.A.M., l'Appaltatore dovrà prevedere negli elaborati progettuali che:

- sia garantito che almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione di edifici sia avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio, aumentando così il recupero dei rifiuti;
- almeno il 15% in peso dei materiali impiegati per la ristrutturazione sia composto da materiali riciclati;
- favorire l'impiego di materiali prodotti a distanza inferiore ai 150 Km dal luogo dell'intervento, per garantire l'ecosostenibilità dell'edificio.

Oltre a quanto previsto dai C.A.M., l'Appaltatore, in fase di progettazione, dovrà, ove richiesto dalle normative regionali e nazionali, redigere il PGR.

OBIETTIVO 5: PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

La progettazione degli Interventi, secondo quanto descritto anche nei C.A.M., dovrà garantire la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento tenendo conto dei seguenti aspetti:

- previsione di impiego di materiali a basso impatto ambientale parzialmente o totalmente recuperabili al termine della loro vita utile (assicurando l'assenza delle sostanze estremamente preoccupanti ai sensi del REACH (Art.57));
- modalità di svolgimento delle lavorazioni in cantiere con la pianificazione, controllo e monitoraggio delle fasi di demolizione e ricostruzione per la riduzione dell'impatto ambientale e con la redazione, ove previsto dalle normative regionali o nazionali, del PAC.

Prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione, il progettista dovrà valutare la necessità di eseguire una accurata indagine in conformità alla legislazione nazionale, in ordine al ritrovamento amianto e nell'identificazione di altri materiali contenenti sostanze contaminanti.

In sintesi, in fase progettuale, l'Appaltatore dovrà svolgere le seguenti attività:

- censimento Manufatti Contenenti Amianto (MCA);
- redazione del Piano di Gestione dei Rifiuti;
- redazione del PAC, ove previsto dalle normative regionali o nazionali;
- verifica del rischio Radon associato all'area di costruzione e definizione delle eventuali soluzioni di mitigazione e controllo da adottare;
- indicare le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede di utilizzare in cantiere.

OBIETTIVO 6: PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI – ove applicabile

Al fine di garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio, nel caso in cui l'Intervento Missione 6 di ristrutturazione interessi almeno 1000 mq di superficie, distribuita su uno o più edifici, nella redazione degli elaborati progettuali di strutture in legno, l'Appaltatore dovrà prevedere che l'80% del legno vergine utilizzato sia certificato FSC/PEFC o equivalente. Inoltre, il progetto dovrà prevedere che tutti gli altri prodotti in legno dovranno essere realizzati con legno riciclato/riutilizzato.

Pertanto, in fase progettuale, l'Appaltatore sarà tenuto a verificare i consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (Certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente per il legno vergine e certificazione della provenienza da recupero/riutilizzo).

Obblighi Specifici per l'Esecuzione dei lavori

OBIETTIVO 1: MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Qualora l'intervento ricada in un Investimento per il quale è stato definito un contributo sostanziale (nella matrice evidenziato con Regime 1), l'Appaltatore ha l'obbligo di adottare le necessarie soluzioni in grado di garantire il raggiungimento dei requisiti di efficienza energetica secondo una delle seguenti soglie:

- Ristrutturazione importante⁷ (corrispondente a ristrutturazione importante primo livello e secondo livello) e demolizione e ricostruzione: la ristrutturazione è conforme ai requisiti stabiliti nei regolamenti edilizi applicabili per la "ristrutturazione importante" che recepiscono la direttiva sul rendimento energetico degli edifici (EPBD).
- Miglioramento relativo (corrispondente a riqualificazione energetica e/o ristrutturazione importante di secondo livello e/o servizio energia con obiettivo fissato di risparmio energetico): la ristrutturazione deve consentire un risparmio nel fabbisogno di energia primaria globale tra il 20 ed il 40 % rispetto al rendimento dell'edificio prima della ristrutturazione⁸ o della riqualificazione.

⁷ "ristrutturazioni importanti" che attuano la direttiva di 2010/31/UE. La prestazione energetica dell'edificio o della parte ristrutturata che è ammodernata soddisfa i requisiti minimi di prestazione energetica ottimali in funzione dei costi conformemente alla direttiva pertinente

⁸ Il miglioramento del 30 % deriva da un'effettiva riduzione del fabbisogno di energia primaria (in cui le riduzioni del fabbisogno di energia primaria netta mediante fonti di energia rinnovabili non sono prese in considerazione) e può essere conseguito mediante una serie di misure entro un massimo di tre anni

In caso di intervento che investa almeno il 25% della superficie disperdente dell'edificio si dovrà prevedere il rispetto delle norme sull'efficienza energetica degli edifici (Decreto interministeriale 26 giugno 2015), previste per la Ristrutturazione di 1° livello (Allegato 1, Cap. 3, par. 3.3) e per la Ristrutturazione di 2° livello (Allegato 1, Cap. 4, par. 4.2). Qualora non fosse possibile adottare quanto sopra, l'obiettivo dovrà essere una riduzione del 20% della domanda di energia primaria non rinnovabile. Tale processo sarà documentabile mediante un'APE ex ante ed ex post.

In caso di interventi inferiori al 25% il relativo progetto dovrà comunque prevedere tutti gli interventi possibili che contribuiscono all'efficientamento energetico, quali ad es.:

- 1) aggiunta di isolamento ai componenti dell'involucro esistente, come pareti esterne (compresi i muri verdi), tetti (compresi i tetti verdi), solai, scantinati e piani terra (comprese le misure per garantire la tenuta all'aria, le misure per ridurre gli effetti dei ponti termici e delle impalcature) e prodotti per l'applicazione dell'isolamento all'involucro dell'edificio (compresi i dispositivi di fissaggio meccanico e l'adesivo);
- 2) sostituzione delle finestre esistenti con nuove finestre efficienti dal punto di vista energetico;
- 3) sostituzione delle porte esterne esistenti con nuove porte efficienti dal punto di vista energetico;
- 4) installazione e sostituzione di sorgenti luminose efficienti dal punto di vista energetico;
- 5) installazione, sostituzione, manutenzione e riparazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria e di riscaldamento dell'acqua, comprese le apparecchiature relative ai servizi di teleriscaldamento, con tecnologie ad alta efficienza;
- 6) installazione di dispositivi idraulici per cucine e sanitari a risparmio idrico ed energetico conformi alle specifiche tecniche di cui all'appendice E del presente allegato e, nel caso di soluzioni per docce, docce con miscelatore, uscite doccia e rubinetti per doccia che hanno un flusso d'acqua massimo pari o inferiore a 6 litri/min attestato da un'etichetta esistente sul mercato dell'Unione.
- 7) I prodotti connessi all'energia (regolamento UE 2017/1369) dovranno riportare l'etichettatura delle classi superiori (A, B).

Gli interventi dovranno dimostrare, rispetto agli elementi descritti sopra, una consistente riduzione di emissioni CO₂, tramite Attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato terzo o sistemi di rendicontazione da remoto.

Alternativamente, qualora l'intervento ricada in un Investimento per il quale non è previsto un contributo sostanziale (nella matrice evidenziato con Regime 2), l'Appaltatore, nel rispetto di quanto previsto dal progetto esecutivo, dovrà garantire che l'edificio da ristrutturare mantenga una destinazione conforme a quelle previste dal singolo Intervento e che non sia, in tutto o in parte, adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili, ad eccezione degli eventuali Interventi progettati nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In ogni caso, le caldaie a gas dovranno essere conformi alla Direttiva Ecodesign 2009/125/CE e ai relativi Regolamenti della Commissione, come il Regolamento della Commissione N°813/2013 e alla Direttiva sull'Etichettatura dei prodotti energetici 2010/30/UE.

OBIETTIVO 2: ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

La realizzazione degli Interventi di ristrutturazione degli edifici, in aderenza con le prescrizioni che saranno contenute nel progetto esecutivo, non dovrà pregiudicare la salute dell'ambiente in ottica di cambiamenti climatici attuali o futuri. A tale scopo, l'Appaltatore, in fase di esecuzione, dovrà mettere in atto le soluzioni individuate del report di analisi dell'adattabilità redatto in fase progettuale, secondo le modalità descritte nella Scheda Tecnica n. 2 e nella citata Appendice A Allegato 1 agli Atti Delegati della Tassonomia [Documento C (2021) 2800], al fine di evitare i rischi climatici fisici rilevanti per l'Intervento Missione 6 e le eventuali interferenze delle attività di ristrutturazione di un edificio sugli stessi.

Laddove necessario, previa approvazione della direzione lavori, l'Appaltatore dovrà integrare le soluzioni individuate dal progettista, rimanendo coerente con le strategie e i piani di adattamento locali, settoriali, regionali o nazionali.

OBIETTIVO 3: USO SOSTENIBILE E PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE E MARINE

Qualora sia necessario installare, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione, nuove utenze idriche, l'attività dovrà essere volta a garantire il risparmio idrico adottando apparecchiature per l'erogazione dell'acqua che assicurino un risparmio in tal senso secondo le previsioni degli elaborati progettuali. L'Appaltatore, nella fase di esecuzione, dovrà garantire l'impiego di rubinetteria ed erogatori idrici in grado di assicurare il rispetto degli Standard internazionali di prodotto elencati nella Scheda Tecnica n. 2 e con la consultazione del sito <http://www.europeanwaterlabel.eu/>.

L'Appaltatore dovrà inoltre presentare le certificazioni di prodotto relative alle forniture installate.

OBIETTIVO 4: ECONOMIA CIRCOLARE

Nella fase di esecuzione, l'Appaltatore dovrà prevedere che i materiali impiegati nella ristrutturazione degli edifici garantiscano un ridotto impatto ambientale sulle risorse naturali, favorendo l'impiego di prodotti riciclati derivanti da recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione.

Pertanto, in applicazione dei C.A.M., l'Appaltatore dovrà prevedere che, nella fase esecutiva, sia garantito che almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione di edifici deve essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio, che almeno il 15% in peso dei materiali impiegati per la ristrutturazione deve essere composto da materiali riciclati, aumentando così il recupero dei rifiuti e favorendo l'impiego di materiali prodotti a distanza inferiore ai 150 Km dal luogo dell'Intervento, per garantire l'ecosostenibilità dell'edificio.

Oltre a quanto previsto dai C.A.M., l'Appaltatore, in fase di esecuzione, dovrà, ove richiesto dalle normative regionali e nazionali, avere contezza ed eventualmente predisporre un aggiornamento in relazione alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa del PGR redatto dal progettista.

L'Appaltatore, per conto del Soggetto Attuatore, sarà responsabile per la conservazione dell'elenco di tutti i componenti edilizi e dei materiali che possono essere riciclati o riutilizzati, con l'indicazione del relativo peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per l'edificio.

Dovrà inoltre redigere una Relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione di recupero "R".

OBIETTIVO 5: PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

La ristrutturazione degli edifici, secondo quanto descritto anche nei C.A.M., dovrà garantire la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento tenendo conto dei seguenti aspetti:

- impiego di materiali a basso impatto ambientale parzialmente o totalmente recuperabili al termine della loro vita utile (assicurando l'assenza delle sostanze estremamente preoccupanti ai sensi del REACH (Art.57));
- modalità di svolgimento delle lavorazioni in cantiere con la pianificazione, controllo e monitoraggio delle fasi di demolizione e ricostruzione per la riduzione dell'impatto ambientale e con l'attuazione, ove redatto e ove previsto dalle normative regionali o nazionali, del PAC.

Prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione, l'Appaltatore dovrà provvedere, in conformità alla legislazione nazionale, alle attività necessarie in ordine al ritrovamento di eventuale materiale contenente amianto e nell'identificazione di altri materiali contenenti sostanze contaminanti.

In sintesi, in fase esecutiva, l'Appaltatore dovrà svolgere le seguenti attività:

- redigere una relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti e le modalità di gestione da cui emerga la destinazione ad una operazione "R";
- redigere, in caso di presenza di materiale contenente amianto, del Piano di lavoro per la
- rimozione dell'amianto;
- nel caso in cui sia stata realizzata, dare evidenza della caratterizzazione del sito;
- dare evidenze ed implementazione delle eventuali soluzioni di mitigazione e controllo identificate in relazione alla valutazione del rischio Radon;
- sottoporre al controllo della Direzione Lavori le schede tecniche dei materiali e delle sostanze impiegate;

- attuare il PAC ove previsto dalle normative regionali o nazionali, eventualmente integrandolo;
- applicare le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali previsti in cantiere.

OBIETTIVO 6: PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI – ove applicabile

Al fine di garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio, nel caso in cui l'Intervento Missione 6 di ristrutturazione interessi almeno 1000 mq di superficie, distribuita su uno o più edifici e nel caso di strutture in legno, l'Appaltatore in fase di esecuzione dovrà prevedere che l'80% del legno vergine utilizzato sia certificato FSC/PEFC o equivalente. Inoltre, tutti gli altri prodotti in legno dovranno essere realizzati con legno riciclato/riutilizzato.

Pertanto, in fase di realizzazione degli Interventi, l'Appaltatore sarà tenuto a:

- presentare le certificazioni FSC/PEFC o altre certificazioni equivalenti per il legno vergine;
- presentare le schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo).

SCHEDA 5 - INTERVENTI EDILI E CANTIERISTICA GENERICA

Obblighi Specifici relativi ai Servizi di Progettazione

OBIETTIVO 1: MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH connesso con la mitigazione dei cambiamenti climatici e la significativa riduzione di emissioni di gas a effetto serra, l'Appaltatore, in sede di progettazione nella redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (di seguito, "PSC"), che conterrà specifiche prescrizioni operative, e nella redazione del Piano di Monitoraggio ambientale in caso di Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito, "VIA"), dovrà adottare tutte le strategie disponibili per consentire all'impresa aggiudicataria dei lavori un'efficace gestione operativa del cantiere così da garantire il contenimento delle emissioni GHG.

OBIETTIVO 2: ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Nello sviluppo della progettazione, l'Appaltatore dovrà verificare le potenzialità di rischio e dissesto idrogeologico afferenti alle aree adibite ai lavori, mediante uno studio geologico e idrogeologico.

Tale aspetto deve essere correlato alle dimensioni del cantiere e deve essere riferito alle sole aree a servizio degli Interventi (cd. "Campo base")⁹.

In particolare, nella redazione del PSC l'Appaltatore dovrà garantire che i Campi Base, ove necessario, non siano ubicati:

- in settori concretamente o potenzialmente interessati da fenomeni gravitativi quali ad esempio aree interessate da rilevante pericolosità a fenomeni franosi, smottamenti e instabilità dei pendii;
- in aree di pertinenza fluviale e/o aree a rischio inondazione quali ad esempio aree in prossimità di corsi idrici superficiali o limitrofe a bacini naturali in cui si possono verificare inondazioni a seguito di fenomeni meteorici importanti o catastrofi naturali.

Le aree di rischio possono essere preventivamente determinate accedendo al portale ISPRA consultando la mappa nazionale del dissesto idrogeologico, ed eventualmente estendendo lo studio ad una valutazione di rischio idraulico sito specifica.

OBIETTIVO 3: USO SOSTENIBILE E PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE E MARINE

Nella redazione del PSC, l'Appaltatore dovrà prestare particolare attenzione alla previsione di soluzioni organizzative e gestionali che tutelino dal punto di vista quantitativo e qualitativo la risorsa idrica (acque superficiali e profonde) relativamente al suo sfruttamento e/o protezione.

L'Appaltatore, nella redazione degli elaborati, dovrà svolgere le seguenti attività:

- verificare la necessità della redazione del Piano di gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti del cantiere (di seguito, "AMD");
- verificare la necessità di ottenere autorizzazioni allo scarico delle acque reflue;
- sviluppare il bilancio idrico della attività di cantiere mediante la gestione delle acque industriali associate a specifiche lavorazioni quali ad esempio betonaggio, frantoio inerti, trattamento mobile di rifiuti etc.

OBIETTIVO 4: ECONOMIA CIRCOLARE

Nell'attività di progettazione l'Appaltatore dovrà garantire la prevenzione e riduzione dell'inquinamento tenendo conto di una corretta gestione ambientale dei rifiuti (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e delle rocce e terre da scavo (decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n.120) al fine di garantirne il recupero.

Oltre a quanto previsto dai C.A.M., nell'ambito dei requisiti di disassemblabilità sarà necessario dimostrare che almeno il 70% in peso, calcolato rispetto al loro peso totale, dei rifiuti non pericolosi generati durante la

⁹ Si chiarisce che per Campo Base si intende un'area di cantiere di dimensioni rilevanti che non si limita ai soli baraccamenti (e.g. Container alloggi, mensa, bagni ecc.).

costruzione e demolizione, ricadenti nel Capitolo 17, sia inviato a recupero (R1 – R13)¹⁰. Gli elaborati progettuali relativi all'attività di cantiere dovranno inoltre prevedere soluzioni per incentivare il riutilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti provenienti da cantieri non assoggettati a VIA.

L'Appaltatore dovrà, se necessario:

- redigere il PGR nel quale saranno formulate le necessarie previsioni sulla tipologia dei rifiuti prodotti e le modalità gestionali sul trattamento degli stessi;
- redigere il piano di gestione delle rocce e terre da scavo, con lo sviluppo del bilancio materie.

OBIETTIVO 5: PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

La progettazione degli Interventi, secondo quanto descritto anche nei C.A.M., ai fini garantire la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento tenendo conto dei seguenti aspetti:

- corretta gestione ambientale dei terreni e delle acque di falda, ove presenti, svolgendo, per gli interventi da realizzarsi in aree superiori a 1.000 mq, una caratterizzazione preliminare del sito ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006;
- previsione di impiego di materiali in cantiere a basso impatto ambientale parzialmente o totalmente recuperabili al termine della loro vita utile (assicurando l'assenza delle sostanze estremamente preoccupanti ai sensi del REACH (Art.57));
- modalità di svolgimento delle lavorazioni in cantiere con la pianificazione, controllo e monitoraggio delle fasi di demolizione e ricostruzione per la riduzione dell'impatto ambientale e con la redazione, ove previsto dalle normative regionali o nazionali, del Piano Ambientale di Cantierizzazione, PAC.

In sintesi, in fase progettuale, l'Appaltatore dovrà svolgere le seguenti attività;

- indicare le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali in ingresso al cantiere;
- redazione del PAC, ove previsto dalle normative regionali o nazionali;
- verificare le eventuali attività preliminari di caratterizzazione dei terreni e delle acque di falda;
- indicare l'efficienza motoristica dei mezzi d'opera che dovranno essere impiegati in cantiere al fine del mantenimento dei requisiti definiti nella mitigazione del cambiamento climatico, della riduzione delle emissioni sonore.
- se pertinente, presentazione della domanda per l'acquisizione della deroga ai limiti di
- rumorosità per i cantieri temporanei;
- garantire il contenimento delle polveri tramite bagnatura delle aree di cantiere come prescritto nel PAC.

OBIETTIVO 6: PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI – ove applicabile

La progettazione delle attività relative al cantiere dovrà garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio. Inoltre, in fase progettuale l'Appaltatore sarà tenuto a:

- verificare che la localizzazione dell'opera e delle aree di cantiere non siano all'interno delle aree di pregio;
- per gli Interventi situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in
- prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, verificare la sussistenza di sensibilità territoriali, in particolare in relazione alla presenza di Habitat e Specie di cui all'Allegato I e II della Direttiva Habitat e Allegato I alla Direttiva Uccelli, nonché alla presenza di habitat e specie indicati come "in pericolo" dalle Liste rosse (italiana e/o europea).
- verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (Certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente per il legno vergine.
- laddove sia ipotizzabile un'incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 sarà necessario sottoporre l'intervento a Valutazione di Incidenza (decreto del Presidente della Repubblica, 8 settembre 1997, n.357).

¹⁰ ALLEGATO II B - DIRETTIVA 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti

Obblighi Specifici per l'Esecuzione dei lavori

OBIETTIVO 1: MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH connesso con la mitigazione dei cambiamenti climatici e la significativa riduzione di emissioni di gas a effetto serra, l'Appaltatore, in sede di realizzazione dei lavori, dovrà adottare tutte le strategie disponibili per consentire un'efficace gestione operativa del cantiere così da garantire il contenimento delle emissioni GHG. L'Appaltatore sarà tenuto a rispettare le prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (di seguito, "PSC"), proponendo eventuali migliorie in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tali soluzioni, se difforni dal PSC dovranno essere contenute nel Piano Operativo di Sicurezza (di seguito "POS") redatto dallo stesso Appaltatore e sottoposte al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (di seguito, "CSE").

In particolare, in fase di esecuzione, al fine di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo, l'Appaltatore potrà:

- presentare dichiarazione del fornitore di energia elettrica relativa all'impegno di garantire
- fornitura elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili;
- prevedere l'impiego di mezzi con le caratteristiche di efficienza indicate.
- prevedere il Piano Ambientale di Cantierizzazione (di seguito, "PAC"), al fine di definire le misure di mitigazione e le procedure operative per contenere gli impatti ambientali connessi allo svolgimento dei lavori.

Ad ogni modo, l'Appaltatore sarà tenuto a:

- presentare evidenza di origine dell'energia elettrica consumata;
- presentare dati dei mezzi d'opera impiegati.

OBIETTIVO 2: ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

L'Appaltatore, in aderenza con quanto previsto nel PSC, non dovrà ubicare i Campi Base¹¹:

- in settori concretamente o potenzialmente interessati da fenomeni gravitativi quali ad esempio aree interessate da rilevante pericolosità a fenomeni franosi, smottamenti e instabilità dei pendii;
- in aree di pertinenza fluviale e/o aree a rischio inondazione quali ad esempio aree in prossimità di corsi idrici superficiali o limitrofe a bacini naturali in cui si possono verificare inondazioni a seguito di fenomeni meteorici importanti o catastrofi naturali.

Le aree di rischio possono essere preventivamente verificate accedendo al portale ISPRA consultando la mappa nazionale del dissesto idrogeologico, ed eventualmente estendendo lo studio ad una valutazione di rischio idraulico sito specifica.

OBIETTIVO 3: USO SOSTENIBILE E PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE E MARINE

Durante l'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà attenersi alle soluzioni organizzative e gestionali previste nel PSC, eventualmente migliorandole, previa approvazione da parte del CSE, con l'obiettivo di tutelare dal punto di vista quantitativo e qualitativo la risorsa idrica (acque superficiali e profonde) relativamente al suo sfruttamento e/o protezione.

Nello svolgimento delle attività di cantiere dovrà essere ottimizzato l'utilizzo della risorsa eliminando o riducendo al minimo l'approvvigionamento dall'acquedotto e massimizzando, ove possibile, il riutilizzo delle acque impiegate nelle operazioni di cantiere.

L'eventuale realizzazione di pozzi o punti di presa superficiali per l'approvvigionamento idrico dovranno essere autorizzati dagli Enti preposti.

In particolare, all'avvio delle attività di cantiere l'Impresa, dovrà presentare un dettagliato bilancio idrico dell'attività di cantiere, redatto in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, prestando particolare attenzione alla:

¹¹ Si chiarisce che per Campo Base si intende un'area di cantiere di dimensioni rilevanti che non si limita ai soli baraccamenti (e.g. Container alloggi, mensa, bagni ecc.).

- gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti del cantiere (di seguito, “AMD”), con redazione, ove individuata la necessità, del piano di gestione delle acque meteoriche e acquisizione delle necessarie autorizzazioni;
- gestione delle acque industriali associate a specifiche lavorazioni (Betonaggio, frantoio inerti, trattamento mobile di rifiuti).

OBIETTIVO 4: ECONOMIA CIRCOLARE

Nell’attività di esecuzione l’Appaltatore dovrà garantire la prevenzione e riduzione dell’inquinamento tenendo conto di una corretta gestione ambientale dei rifiuti (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e delle rocce e terre da scavo (di seguito, “T&RS”) (decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n.120) al fine di garantirne il recupero.

Oltre a quanto previsto dai C.A.M., nell’ambito dei requisiti di disassemblabilità, per l’Appaltatore sarà necessario dimostrare che almeno il 70% in peso, calcolato rispetto al loro peso totale, dei rifiuti non pericolosi generati durante la costruzione e demolizione, ricadenti nel Capitolo 17, sia inviato a recupero (R1 – R13)¹².

Nelle attività di cantiere dovranno essere adottate le soluzioni previste nel progetto esecutivo per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti provenienti da cantieri non assoggettati a Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito, “VIA”).

L’Appaltatore dovrà:

- redigere una Relazione finale con l’indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione di recupero “R”;
- redigere una relazione finale della procedura di gestione terre e rocce da scavo di cui al D.P.R. n. 120/2017.

OBIETTIVO 5: PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

L’esecuzione degli Interventi, secondo quanto descritto anche nel C.A.M., ai fini di garantire la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento deve tener conto dei seguenti aspetti:

- corretta gestione ambientale dei terreni e delle acque di falda, ove presenti, attuando, ove redatta, per gli Interventi da realizzarsi in aree superiori a 1.000 mq, la caratterizzazione preliminare del sito ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006;
- impiego di materiali in cantiere a basso impatto ambientale parzialmente o totalmente recuperabili al termine della loro vita utile (assicurando l’assenza delle sostanze estremamente preoccupanti ai sensi del REACH (Art.57));
- modalità di svolgimento delle lavorazioni in cantiere con la pianificazione, controllo e monitoraggio delle fasi di demolizione e ricostruzione per la riduzione dell’impatto ambientale e con l’attuazione, ove redatto e ove previsto dalle normative regionali o nazionali, del PAC.

In sintesi, in fase esecutiva, l’Appaltatore dovrà svolgere le seguenti attività;

- attenersi alle limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali in ingresso al cantiere;
- attuare il PAC ove previsto dalle normative regionali o nazionali, eventualmente integrandolo;
- - attenersi, nell’impiego dei mezzi d’opera, all’efficienza motoristica degli stessi, secondo quanto indicato nel PSC, al fine del mantenimento dei requisiti definiti nella mitigazione del cambiamento climatico, della riduzione delle emissioni sonore.
- garantire il contenimento delle polveri.

OBIETTIVO 6: PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI – ove applicabile

La messa in atto delle attività relative al cantiere dovrà garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio. Inoltre, in fase esecutiva l’Appaltatore sarà tenuto a:

- - verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (Certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente per il legno vergine).

¹² cfr. ALLEGATO II B - DIRETTIVA 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti

Pertanto, in fase di realizzazione degli Interventi, l'Appaltatore sarà tenuto a:

- presentare le certificazioni FSC/PEFC o altre certificazioni equivalenti per il legno vergine;
- presentare le schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo).

Verifica del rispetto del principio DNSH da parte dell'Appaltatore

Come riportato nella "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" allegata alla Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32 "(u)na sintesi dei controlli richiesti per dimostrare la conformità ai principi DNSH è riportata nelle apposite check list. Ciascuna Scheda è infatti accompagnata da una check list di verifica e controllo, che riassume in modo sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente Scheda. Ogni check list, quindi, è strutturata in più punti di controllo, a cui sono associate tre risposte possibili (si/no/n.a.) e a cui è stato aggiunto un campo note al fine di consentire alle Amministrazioni di proporre le loro osservazioni qualora ritenessero le opzioni proposte non esaustive. Per le schede tecniche che descrivono attività economiche in cui è presente il doppio regime, contributo sostanziale o semplice DNSH, la checklist contiene, diversificandoli, i rispettivi elementi di verifica. Le check list con la sintesi dei controlli potranno essere utilizzate anche per quegli interventi già avviati prima dell'approvazione del PNRR (i cd. "progetti in essere"), al fine di verificare la sussistenza di quegli elementi tassonomici che rendono un intervento conforme al principio DNSH e pertanto ammissibile nella rendicontazione connessa con il Piano." Ciò premesso, le check list di controllo allegate alla "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" saranno compilate dall'Azienda Contraente.

A tal fine, tuttavia, l'Appaltatore, su richiesta ed entro le tempistiche indicate dall'Azienda Contraente, sarà tenuto a fornire a quest'ultimo gli elementi di controllo utili al conseguimento con esito positivo della verifica dallo stesso condotta in base alle check list relative alle Schede Tecniche 1, 2 e 5, e delle eventuali ulteriori schede individuate, per le attività di competenza dell'Appaltatore stesso.

In particolare, l'Appaltatore sarà tenuto a rilasciare, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, una specifica dichiarazione di risposta ai corrispondenti punti di controllo, delle singole check list innanzi richiamate, che riguardano le attività di competenza dell'Appaltatore stesso, fornendo, laddove necessario, documenti giustificativi a comprova di quanto dichiarato. Sarà inoltre onere dell'Appaltatore conservare tutta documentazione di supporto e di comprova di quanto dichiarato, che potrà essere richiesta dal Soggetto Attuatore ai fini della compilazione, da parte dello stesso, delle check list anzidette ovvero nell'ambito di verifiche/audit da parte dell'Amministrazione.

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio DNSH, attestato a seguito dei monitoraggi e delle verifiche svolte o richieste dall'Azienda contraente, oltre all'applicazione delle penali nella misura stabilita nel Contratto Attuativo, costituisce causa di risoluzione di diritto dello stesso Contratto Attuativo ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.